

<div>Scarico <input checked="" type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/></div> <div>del 03/07/2024</div> <div>N. D24/637</div> <div>Formulario</div> <div>del N.</div> <div>Rifer. operazione di carico</div> <div>Vedasi elenco allegato</div>	<div>Caratteristiche del rifiuto</div> <div>a) C.E.R. 16 01 10 *</div> <div>b) Descrizione componenti esplosivi (ad esempio 'air bag')</div> <div>c) Stato fisico 2-Solido non pulverulento</div> <div>d) Classi di pericolosità HP1</div> <div>e) Rifiuto destinato a :</div> <div><input type="checkbox"/> Smaltimento cod.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Recupero cod. R12</div>	<div>Quantità</div> <div>Kg</div> <div>19506</div> <div>Litri</div> <div>Metri Cubi</div>	<div>Luolo Di Produzione e Attività di provenienza del Rifiuto</div> <div>Intermediario / Commerciante</div>	<div>Annotazioni</div> <div>Riclassificazione da CER 16.01.10* a CER 16.04.03* come da interpello della Regione Abruzzo al Ministero della Transizione Ecologica con risposta in data 15/07/2022 già oggetto di modifica della D.D. DPG026/64 del 25/03/2024 alla Regione Abruzzo.</div>
<div>Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>del 03/07/2024</div> <div>N. D24/638</div> <div>Formulario</div> <div>del N.</div> <div>Rifer. operazione di carico</div> <div>N. D24/637</div>	<div>Caratteristiche del rifiuto</div> <div>a) C.E.R. 16 04 03 *</div> <div>b) Descrizione altri esplosivi di scarto</div> <div>c) Stato fisico 2-Solido non pulverulento</div> <div>d) Classi di pericolosità HP1</div> <div>e) Rifiuto destinato a :</div> <div><input type="checkbox"/> Smaltimento cod. ***</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Recupero cod. R13</div>	<div>Quantità</div> <div>Kg</div> <div>19506</div> <div>Litri</div> <div>Metri Cubi</div>	<div>Luolo Di Produzione e Attività di provenienza del Rifiuto</div> <div>Intermediario / Commerciante</div>	<div>Annotazioni</div> <div>Riclassificazione da CER 16.01.10* a CER 16.04.03* come da interpello della Regione Abruzzo al Ministero della Transizione Ecologica con risposta in data 15/07/2022 già oggetto di modifica della D.D. DPG026/64 del 25/03/2024 alla Regione Abruzzo.</div>
<div>Scarico <input checked="" type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/></div> <div>del 03/07/2024</div> <div>N. D24/639</div> <div>Formulario</div> <div>del N.</div> <div>Rifer. operazione di carico</div> <div>N. D24/638</div>	<div>Caratteristiche del rifiuto</div> <div>a) C.E.R.</div> <div>b) Descrizione Generatori di gas UN 0432 V°E TULPS</div> <div>c) Stato fisico</div> <div>d) Classi di pericolosità</div> <div>e) Rifiuto destinato a :</div> <div><input type="checkbox"/> Smaltimento cod.</div> <div><input type="checkbox"/> Recupero cod.</div>	<div>Quantità</div> <div>Kg</div> <div>19506</div> <div>Litri</div> <div>Metri Cubi</div>	<div>Luolo Di Produzione e Attività di provenienza del Rifiuto</div> <div>Intermediario / Commerciante</div>	<div>Annotazioni</div> <div>Declassificazione da rifiuto CER 16 04 03 * ad esplosivo (TULPS) come da interpello della Regione Abruzzo al Ministero della Transizione Ecologica con risposta in data 15/07/2022 già oggetto di modifica della D.D. DPG026/64 del 25/03/2024 alla Regione Abruzzo.</div>

elenco
caricchi

CER	Registro_Des	Data_Registro_Des	Peso	Progressivo
16 01 10 *	D21/3	05/07/2021	296	296
16 01 10 *	D21/4	05/07/2021	50	346
16 01 10 *	D21/1	05/07/2021	50	396
16 01 10 *	D21/2	05/07/2021	62	458
16 01 10 *	D21/5	05/07/2021	40	498
16 01 10 *	D21/6	06/07/2021	1500	1998
16 01 10 *	D21/7	06/07/2021	920	2918
16 01 10 *	D21/19	08/07/2021	600	3518
16 01 10 *	D21/14	08/07/2021	710	4228
16 01 10 *	D21/8	08/07/2021	790	5018
16 01 10 *	D21/9	08/07/2021	34	5052
16 01 10 *	D21/10	08/07/2021	66,5	5118,5
16 01 10 *	D21/11	08/07/2021	28	5146,5
16 01 10 *	D21/13	08/07/2021	33,5	5180
16 01 10 *	D21/12	08/07/2021	28,5	5208,5
16 01 10 *	D21/15	08/07/2021	146	5354,5
16 01 10 *	D21/16	08/07/2021	32,5	5387
16 01 10 *	D21/17	08/07/2021	120,5	5507,5
16 01 10 *	D21/18	08/07/2021	1423	6930,5
16 01 10 *	D21/20	08/07/2021	400	7330,5
16 01 10 *	D21/30	10/07/2021	31	7361,5
16 01 10 *	D21/24	10/07/2021	100,5	7462
16 01 10 *	D21/25	10/07/2021	99	7561
16 01 10 *	D21/26	10/07/2021	34,5	7595,5
16 01 10 *	D21/27	10/07/2021	35	7630,5
16 01 10 *	D21/28	10/07/2021	119,5	7750
16 01 10 *	D21/29	10/07/2021	35,5	7785,5
16 01 10 *	D21/21	10/07/2021	35	7820,5
16 01 10 *	D21/22	10/07/2021	29,5	7850
16 01 10 *	D21/23	10/07/2021	36	7886
16 01 10 *	D21/31	12/07/2021	64,5	7950,5
16 01 10 *	D21/32	12/07/2021	33,5	7984
16 01 10 *	D21/33	12/07/2021	34	8018
16 01 10 *	D21/34	12/07/2021	35,5	8053,5
16 01 10 *	D21/35	12/07/2021	35	8088,5
16 01 10 *	D21/36	12/07/2021	32,5	8121
16 01 10 *	D21/37	12/07/2021	34,5	8155,5
16 01 10 *	D21/38	12/07/2021	101,5	8257
16 01 10 *	D21/39	15/07/2021	42	8299
16 01 10 *	D21/41	15/07/2021	38,5	8337,5
16 01 10 *	D21/42	15/07/2021	34,5	8372
16 01 10 *	D21/40	15/07/2021	30	8402
16 01 10 *	D21/47	17/07/2021	36,5	8438,5
16 01 10 *	D21/49	17/07/2021	12	8450,5
16 01 10 *	D21/50	17/07/2021	108	8558,5
16 01 10 *	D21/51	17/07/2021	114	8672,5
16 01 10 *	D21/52	17/07/2021	108	8780,5
16 01 10 *	D21/53	17/07/2021	32	8812,5
16 01 10 *	D21/54	17/07/2021	36	8848,5
16 01 10 *	D21/55	17/07/2021	31	8879,5
16 01 10 *	D21/43	17/07/2021	528	9407,5
16 01 10 *	D21/44	17/07/2021	119	9526,5
16 01 10 *	D21/46	17/07/2021	105,5	9632
16 01 10 *	D21/48	17/07/2021	32,5	9664,5
16 01 10 *	D21/45	17/07/2021	224	9888,5
16 01 10 *	D21/56	19/07/2021	31	9919,5

16 01 10 *	D21/57	19/07/2021	31	9950,5
16 01 10 *	D21/58	19/07/2021	32	9982,5
16 01 10 *	D21/59	19/07/2021	30	10012,5
16 01 10 *	D21/60	21/07/2021	34	10046,5
16 01 10 *	D21/61	21/07/2021	34,5	10081
16 01 10 *	D21/62	21/07/2021	21,5	10102,5
16 01 10 *	D21/63	21/07/2021	102	10204,5
16 01 10 *	D21/64	21/07/2021	63,5	10268
16 01 10 *	D21/65	21/07/2021	31	10299
16 01 10 *	D21/66	22/07/2021	1160	11459
16 01 10 *	D21/67	22/07/2021	32,5	11491,5
16 01 10 *	D21/69	22/07/2021	43,5	11535
16 01 10 *	D21/70	22/07/2021	110,5	11645,5
16 01 10 *	D21/71	22/07/2021	112,5	11758
16 01 10 *	D21/72	22/07/2021	890	12648
16 01 10 *	D21/73	22/07/2021	38	12686
16 01 10 *	D21/68	22/07/2021	34,5	12720,5
16 01 10 *	D21/80	23/07/2021	88,5	12809
16 01 10 *	D21/76	23/07/2021	21,5	12830,5
16 01 10 *	D21/77	23/07/2021	192	13022,5
16 01 10 *	D21/78	23/07/2021	138	13160,5
16 01 10 *	D21/79	23/07/2021	89,5	13250
16 01 10 *	D21/75	23/07/2021	130	13380
16 01 10 *	D21/74	23/07/2021	32,5	13412,5
16 01 10 *	D21/81	26/07/2021	109	13521,5
16 01 10 *	D21/82	26/07/2021	31,5	13553
16 01 10 *	D21/84	27/07/2021	35,5	13588,5
16 01 10 *	D21/83	27/07/2021	101	13689,5
16 01 10 *	D21/85	27/07/2021	103	13792,5
16 01 10 *	D21/86	27/07/2021	154,5	13947
16 01 10 *	D21/87	27/07/2021	31	13978
16 01 10 *	D21/88	27/07/2021	38	14016
16 01 10 *	D21/89	27/07/2021	35	14051
16 01 10 *	D21/90	27/07/2021	24	14075
16 01 10 *	D21/91	27/07/2021	12	14087
15 01 01	D21/117	27/07/2021	-80	14007
15 01 01	D21/118	27/07/2021	-139	13868
16 01 10 *	D21/99	28/07/2021	34	13902
16 01 10 *	D21/101	28/07/2021	29,5	13931,5
16 01 10 *	D21/92	28/07/2021	111	14042,5
16 01 10 *	D21/93	28/07/2021	9	14051,5
16 01 10 *	D21/94	28/07/2021	110	14161,5
16 01 10 *	D21/95	28/07/2021	39,5	14201
16 01 10 *	D21/96	28/07/2021	40,5	14241,5
16 01 10 *	D21/97	28/07/2021	98,5	14340
16 01 10 *	D21/98	28/07/2021	32	14372
16 01 10 *	D21/100	28/07/2021	35,5	14407,5
15 01 01	D21/119	29/07/2021	-225	14182,5
16 01 10 *	D21/106	30/07/2021	118,5	14301
16 01 10 *	D21/107	30/07/2021	2	14303
16 01 10 *	D21/108	30/07/2021	108,5	14411,5
16 01 10 *	D21/109	30/07/2021	40	14451,5
16 01 10 *	D21/110	30/07/2021	100	14551,5
16 01 10 *	D21/111	30/07/2021	32,5	14584
16 01 10 *	D21/112	30/07/2021	75,5	14659,5
16 01 10 *	D21/113	30/07/2021	35	14694,5
16 01 10 *	D21/102	30/07/2021	40	14734,5
16 01 10 *	D21/103	30/07/2021	32	14766,5

16 01 10 *	D21/104	30/07/2021	32	14798,5
16 01 10 *	D21/105	30/07/2021	110,5	14909
16 01 10 *	D21/122	02/08/2021	36	14945
16 01 10 *	D21/120	02/08/2021	110	15055
16 01 10 *	D21/121	02/08/2021	101,5	15156,5
16 01 10 *	D21/123	02/08/2021	36	15192,5
16 01 10 *	D21/125	02/08/2021	36,5	15229
16 01 10 *	D21/124	02/08/2021	109,5	15338,5
16 01 10 *	D21/126	02/08/2021	125,5	15464
16 01 10 *	D21/127	03/08/2021	31	15495
16 01 10 *	D21/128	03/08/2021	145,5	15640,5
16 01 10 *	D21/129	03/08/2021	105,5	15746
16 01 10 *	D21/130	03/08/2021	66	15812
16 01 10 *	D21/131	03/08/2021	112	15924
16 01 10 *	D21/135	05/08/2021	35	15959
16 01 10 *	D21/132	05/08/2021	37	15966
16 01 10 *	D21/133	05/08/2021	32,5	16028,5
16 01 10 *	D21/134	05/08/2021	36,5	16065
16 01 10 *	D21/136	05/08/2021	44	16109
16 01 10 *	D21/137	05/08/2021	73	16182
16 01 10 *	D21/138	05/08/2021	70	16252
16 01 10 *	D21/139	05/08/2021	104	16356
16 01 10 *	D21/140	06/08/2021	34	16390
16 01 10 *	D21/141	10/08/2021	18,5	16408,5
16 01 10 *	D21/146	10/08/2021	115,5	16524
16 01 10 *	D21/145	10/08/2021	98,5	16622,5
16 01 10 *	D21/147	10/08/2021	32	16654,5
16 01 10 *	D21/148	10/08/2021	39	16693,5
16 01 10 *	D21/144	10/08/2021	33	16726,5
16 01 10 *	D21/143	10/08/2021	66	16792,5
16 01 10 *	D21/142	10/08/2021	1,6	16794,1
16 01 10 *	D21/149	11/08/2021	94	16888,1
16 01 10 *	D21/155	12/08/2021	42,5	16930,6
16 01 10 *	D21/151	12/08/2021	43	16973,6
16 01 10 *	D21/153	12/08/2021	37,5	17011,1
16 01 10 *	D21/152	12/08/2021	37,5	17048,6
16 01 10 *	D21/156	12/08/2021	96,5	17145,1
16 01 10 *	D21/157	12/08/2021	16	17161,1
16 01 10 *	D21/154	12/08/2021	114	17275,1
16 01 10 *	D21/158	12/08/2021	112,5	17387,6
16 01 10 *	D21/159	12/08/2021	5,5	17393,1
16 01 10 *	D21/161	12/08/2021	31	17424,1
16 01 10 *	D21/162	12/08/2021	31,5	17455,6
16 01 10 *	D21/160	12/08/2021	27,5	17483,1
19 12 04	D21/163	18/08/2021	-137	17346,1
16 01 10 *	D21/165	18/08/2021	112	17458,1
16 01 10 *	D21/166	18/08/2021	33	17491,1
16 01 10 *	D21/167	18/08/2021	33	17524,1
16 01 10 *	D21/168	18/08/2021	110	17634,1
16 01 10 *	D21/169	18/08/2021	33,5	17667,6
16 01 10 *	D21/170	18/08/2021	33,5	17701,1
16 01 10 *	D21/171	18/08/2021	288	17989,1
16 01 10 *	D21/172	18/08/2021	85,5	18074,6
19 12 04	D21/173	19/08/2021	-720	17354,6
19 12 04	D21/174	19/08/2021	-960	16394,6
19 12 03	D21/181	23/08/2021	-415	15979,6
19 12 03	D21/182	23/08/2021	-280	15699,6
19 12 04	D21/183	23/08/2021	-700	14999,6

19 12 02	D21/184	24/08/2021	-240	14759,6
19 12 04	D21/185	24/08/2021	-200	14559,6
16 01 10 *	D21/188	25/08/2021	119	14678,6
16 01 10 *	D21/189	25/08/2021	139	14817,6
16 01 10 *	D21/190	25/08/2021	133	14950,6
16 01 10 *	D21/191	25/08/2021	122,5	15073,1
19 12 04	D21/187	25/08/2021	-240	14833,1
16 01 10 *	D21/192	25/08/2021	33,5	14866,6
15 01 06	D21/198	26/08/2021	-220	14646,6
19 12 03	D21/196	26/08/2021	-220	14426,6
19 12 03	D21/197	26/08/2021	-220	14206,6
16 01 10 *	D21/202	27/08/2021	26	14232,6
16 01 10 *	D21/199	27/08/2021	102	14334,6
16 01 10 *	D21/200	27/08/2021	122,5	14457,1
16 01 10 *	D21/201	27/08/2021	33,5	14490,6
16 01 10 *	D21/203	27/08/2021	33,5	14524,1
16 01 10 *	D21/204	27/08/2021	34	14558,1
16 01 10 *	D21/205	27/08/2021	1	14559,1
16 01 10 *	D21/206	27/08/2021	103,5	14662,6
16 01 10 *	D21/207	27/08/2021	100	14762,6
16 01 10 *	D21/208	27/08/2021	154	14916,6
16 01 10 *	D21/209	27/08/2021	34,5	14951,1
16 01 10 *	D21/210	27/08/2021	34,5	14985,6
16 01 10 *	D21/211	27/08/2021	107	15092,6
16 01 10 *	D21/212	27/08/2021	104,5	15197,1
16 01 10 *	D21/213	27/08/2021	34,5	15231,6
16 01 10 *	D21/214	28/08/2021	26	15257,6
16 01 10 *	D21/215	28/08/2021	6	15263,6
16 01 10 *	D21/216	28/08/2021	44	15307,6
16 01 10 *	D21/217	28/08/2021	40	15347,6
19 12 04	D21/218	28/08/2021	-780	14567,6
16 01 10 *	D21/219	30/08/2021	34,5	14602,1
16 01 10 *	D21/220	30/08/2021	111,5	14713,6
16 01 10 *	D21/221	30/08/2021	104	14817,6
16 01 10 *	D21/222	30/08/2021	30	14847,6
16 01 10 *	D21/223	30/08/2021	4,5	14852,1
16 01 10 *	D21/224	30/08/2021	4,5	14856,6
16 01 10 *	D21/225	31/08/2021	29	14885,6
16 01 10 *	D21/226	31/08/2021	109	14994,6
16 01 10 *	D21/227	31/08/2021	34	15028,6
16 01 10 *	D21/228	31/08/2021	32	15060,6
16 01 10 *	D21/230	01/09/2021	105	15165,6
16 01 10 *	D21/232	01/09/2021	130	15295,6
16 01 10 *	D21/231	01/09/2021	33	15328,6
16 01 10 *	D21/233	01/09/2021	8,5	15337,1
16 01 10 *	D21/234	01/09/2021	90	15427,1
16 01 10 *	D21/240	03/09/2021	37	15464,1
16 01 10 *	D21/241	03/09/2021	37	15501,1
16 01 10 *	D21/242	03/09/2021	142	15643,1
16 01 10 *	D21/243	03/09/2021	34	15677,1
16 01 10 *	D21/244	03/09/2021	24	15701,1
16 01 10 *	D21/245	03/09/2021	182	15883,1
19 12 03	D21/238	03/09/2021	-278	15605,1
19 12 04	D21/239	03/09/2021	-500	15105,1
16 01 10 *	D21/246	04/09/2021	104	15209,1
16 01 10 *	D21/247	04/09/2021	24	15233,1
16 01 10 *	D21/248	04/09/2021	290	15523,1
16 01 10 *	D21/249	04/09/2021	31	15554,1

19 12 04	D21/250	04/09/2021	-180	15374,1
19 12 02	D21/251	04/09/2021	-200	15174,1
16 01 10 *	D21/266	07/09/2021	414	15588,1
15 01 01	D21/269	07/09/2021	-160	15428,1
16 01 10 *	D21/260	07/09/2021	32,5	15460,6
16 01 10 *	D21/261	07/09/2021	117	15577,6
16 01 10 *	D21/262	07/09/2021	108	15685,6
16 01 10 *	D21/263	07/09/2021	112	15797,6
16 01 10 *	D21/264	07/09/2021	227	16024,6
16 01 10 *	D21/265	07/09/2021	30	16054,6
16 01 10 *	D21/267	07/09/2021	35	16089,6
16 01 10 *	D21/255	07/09/2021	38	16127,6
16 01 10 *	D21/256	07/09/2021	130	16257,6
16 01 10 *	D21/257	07/09/2021	113	16370,6
16 01 10 *	D21/258	07/09/2021	8,5	16379,1
16 01 10 *	D21/259	07/09/2021	99,5	16478,6
19 12 04	D21/270	07/09/2021	-240	16238,6
15 01 06	D21/268	07/09/2021	-80	16158,6
16 01 10 *	D21/271	08/09/2021	50	16208,6
16 01 10 *	D21/272	08/09/2021	63,5	16272,1
16 01 10 *	D21/273	08/09/2021	29,5	16301,6
16 01 10 *	D21/274	08/09/2021	70	16371,6
16 01 10 *	D21/275	08/09/2021	67	16438,6
16 01 10 *	D21/276	08/09/2021	112	16550,6
16 01 10 *	D21/279	09/09/2021	101	16651,6
19 12 03	D21/280	09/09/2021	-250	16401,6
19 12 04	D21/281	09/09/2021	-480	15921,6
16 01 10 *	D21/283	11/09/2021	118	16039,6
16 01 10 *	D21/285	11/09/2021	66	16105,6
16 01 10 *	D21/284	11/09/2021	20	16125,6
16 01 10 *	D21/286	11/09/2021	65	16190,6
16 01 10 *	D21/287	11/09/2021	87,5	16278,1
16 01 10 *	D21/288	11/09/2021	37	16315,1
16 01 10 *	D21/289	11/09/2021	38	16353,1
16 01 10 *	D21/290	11/09/2021	39	16392,1
16 01 10 *	D21/291	11/09/2021	34	16426,1
16 01 10 *	D21/292	11/09/2021	76,5	16502,6
16 01 10 *	D21/293	11/09/2021	34	16536,6
16 01 10 *	D21/294	13/09/2021	33	16569,6
16 01 10 *	D21/295	13/09/2021	104	16673,6
19 12 04	D21/326	13/09/2021	-580	16093,6
19 12 04	D21/297	14/09/2021	-580	15513,6
16 01 10 *	D21/313	16/09/2021	260	15773,6
16 01 10 *	D21/303	16/09/2021	34	15807,6
16 01 10 *	D21/304	16/09/2021	107	15914,6
16 01 10 *	D21/305	16/09/2021	109	16023,6
16 01 10 *	D21/308	16/09/2021	71	16094,6
16 01 10 *	D21/309	16/09/2021	32	16126,6
16 01 10 *	D21/311	16/09/2021	122	16248,6
16 01 10 *	D21/310	16/09/2021	99,5	16348,1
16 01 10 *	D21/312	16/09/2021	116	16464,1
16 01 10 *	D21/314	16/09/2021	115	16579,1
16 01 10 *	D21/307	16/09/2021	8	16587,1
16 01 10 *	D21/306	16/09/2021	8	16595,1
16 01 10 *	D21/317	17/09/2021	110	16705,1
16 01 10 *	D21/318	17/09/2021	88,5	16793,6
16 01 10 *	D21/319	17/09/2021	5,5	16799,1
16 01 10 *	D21/321	17/09/2021	35	16834,1

16 01 10 *	D21/320	17/09/2021	110	16944,1		
16 01 10 *	D21/322	17/09/2021	123	17067,1		
19 12 02	D21/316	17/09/2021	-320	16747,1		
19 12 03	D21/315	17/09/2021	-130	16617,1		
15 01 01	D21/323	18/09/2021	-40	16577,1		
19 12 04	D21/324	18/09/2021	-380	16197,1		
19 12 03	D21/327	23/09/2021	-172	16025,1		
16 01 10 *	D21/331	27/09/2021	120	16145,1		
16 01 10 *	D21/345	28/09/2021	107	16252,1		
16 01 10 *	D21/338	28/09/2021	99	16351,1		
16 01 10 *	D21/339	28/09/2021	99,5	16450,6		
16 01 10 *	D21/340	28/09/2021	123	16573,6		
16 01 10 *	D21/341	28/09/2021	115	16688,6		
16 01 10 *	D21/342	28/09/2021	102	16790,6		
16 01 10 *	D21/343	28/09/2021	30	16820,6		
16 01 10 *	D21/344	28/09/2021	32,5	16853,1		
16 01 10 *	D21/333	28/09/2021	1230	18083,1		
16 01 10 *	D21/334	28/09/2021	117,5	18200,6		
16 01 10 *	D21/336	28/09/2021	24,5	18225,1		
16 01 10 *	D21/337	28/09/2021	66,5	18291,6		
16 01 10 *	D21/335	28/09/2021	118,5	18410,1		
16 01 10 *	D21/332	28/09/2021	709	19119,1		
19 12 04	D21/346	28/09/2021	-520	18599,1		
16 01 10 *	D21/348	29/09/2021	71,5	18670,6		
16 01 10 *	D21/349	29/09/2021	139,5	18810,1		
16 01 10 *	D21/350	29/09/2021	32,5	18842,6		
16 01 10 *	D21/351	29/09/2021	164,5	19007,1		
16 01 10 *	D21/352	29/09/2021	112	19119,1		
16 01 10 *	D21/353	29/09/2021	37	19156,1		
16 01 10 *	D21/354	29/09/2021	99,5	19255,6		
16 01 10 *	D21/381	30/09/2021	104	19359,6		
16 01 10 *	D21/363	30/09/2021	32	19391,6		
16 01 10 *	D21/364	30/09/2021	33,5	19425,1		
16 01 10 *	D21/365	30/09/2021	109,5	19534,6	19506	28,6

coppi generatori di gas

Pedana	Lordo (Kg)	Tara (Kg)	Netto (Kg)
24	1407	65	1342
25	1316	65	1251
26	1323	65	1258
27	1398	65	1333
28	1411	65	1346
29	1414	65	1349
30	1410	65	1345
31	1423	65	1358
32	1253	65	1188
33	1399	65	1334
34	1385	65	1320
35	1264	65	1199
36	1447	65	1382
37	1224	65	1159
38	1407	65	1342
Totale Netto			19506

26

BARCODE
A perdere

LORDO 1407.0kg
TARA 0.0kg
NETTO 1407.0kg

19/04/24 14:45



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara – Tel. 085 9181 188
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

ARTA - Sede Centrale di Pescara
protocollo@pec.artaabruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

A.S.L. n° 3 – Pescara - Dipartimento di Prevenzione
- Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.)
igienesanita.aslpe@pec.it
servizio.igiene@asl.pe.it

Amministrazione Provinciale di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Amministrazione Comunale di Manoppello (PE)
comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

e p.c.

Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara
protocollo@pec.suap.comuni.pe.it

PRIMIS S.r.l.
direzione.primissrl@pec.it

A.C.A. S.p.A.
aca.pescara@pec.it

Servizio Genio Civile Regionale di Pescara
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara
com.pescara@cert.vigilfuoco.it

Servizio Valutazioni Ambientali di L'Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO: PRIMIS S.r.l. - Variante non Sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/64 del 16.03.2021 per i rifiuti prodotti dalle operazioni R12 a seguito delle modifiche normative nell'impianto sito in Via Sangro n° 2 nel Comune di Manoppello (PE).
Comunicazione avvio procedimento e richiesta parere tecnico.**

- ✦ **Titolare autorizzazione:** PRIMIS S.r.l.;
- ✦ **C.F. e P.IVA:** n° 01483890685;
- ✦ **Sede legale e Operativa:** Via Sangro n° 2 – Comune di Manoppello (PE);
- ✦ **Codice SGRB:** AU-PE-014;
- ✦ **Registro imprese:** Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara n. 105072 del 08.08.1997;
- ✦ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 – Allegato B – Allegato C;
- ✦ **Operazioni:** Rifiuti non pericolosi: R12 – R13 – D13 – D15. Rifiuti pericolosi: R12 – R13;
- ✦ **Codici EER:** 15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 04 – 15 01 06 – 15 01 07 – 15 01 10* - 15 02 02* - 15 02 03 – 16 01 10* - 16 01 21* - 16 01 22 – 16 02 13* - 16 02 14 – 16 04 03* - 16 06 01* - 16 06 02* - 16 06 03* - 16 06 04 – 16 06 05 – 16 06 06* - 20 01 33* - 20 01 34 – 20 01 35* - 20 01 36;
- ✦ **Identificazione catastale:** Comune di Manoppello (PE) - P.R.G.: Zona D4 “di espansione (Art. 54), area destinata ad attività industriali, commerciali e di deposito”; Foglio: 8; Particella: 735; Superficie area complessiva: 186 mq;

- ✦ **Potenzialità impiantistica:** Capacità massima istantanea rifiuti non pericolosi: 25 t; Capacità massima istantanea rifiuti pericolosi: 45 t; Potenzialità rifiuti non pericolosi: 500 t/a; Potenzialità rifiuti pericolosi: 650 t/a;
- ✦ **Coordinate geografiche:** Latitudine 42° 18' 5.44'' N – Longitudine 14° 2' 44.40'' E;

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026),

Richiamata l'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/64 del 16.03.2021, avente per oggetto: *"PRIMIS S.r.l. – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi"*;

Preso atto della nota datata 25.03.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0128208/24 del 26.03.2024 con la quale la PRIMIS S.r.l. si esprime come segue: *".....[omissis] Il sottoscritto Cipressi Leontino in qualità di Amministratore Unico della PRIMIS S.r.l. al fine di adeguarsi alle nuove posizioni interpretative del quadro normativo vigente, chiede di specificare modi e condizioni per gestire la frazione pirotecnica proveniente dall'attività di recupero consistente nella selezione (R12) del EER 16 01 10*.*

Il progetto iniziale prevedeva che la frazione pirotecnica sarebbe stata conferita presso la ESPLODENTI SABINO S.p.A. con EER 16 01 10 ma, a seguito del fermo della ESPLODENTI SABINO S.p.A. e a seguito dell'interpello in oggetto abbiamo la necessità di modificare l'autorizzazione adeguandola alla nuova interpretazione e classificazione ad oggi vigente.*

La modifica non comporta variazioni alle operazioni ed ai trattamenti autorizzati e non comporta alcuna variazione delle quantità sia istantanee e sia annuali già autorizzate.

Si segnala che l'autorizzazione in oggetto, viste le operazioni e soglie autorizzate non ha richiesto la valutazione di assoggettabilità alla VIA poiché non contemplata nell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006.

In attesa di Vs riscontro si inviano distinti saluti e si resta a disposizione per chiarimenti....." con allegata tabella codici EER in ingresso, codici prodotti dalle operazioni R12 autorizzate nella D.D. n° DPC026/64 del 16/03/2021 e modifica non sostanziale – richiesta per i prodotti dalle operazioni R12 a seguito delle modifiche normative;

Vista la nota prot. n° 0151293/24 del 11.04.2024 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) invita la PRIMIS S.r.l. a voler perfezionare l'istanza con la trasmissione dell'avvenuto pagamento dei diritti istruttori;

Tenuto conto della nota datata 11.04.2024 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0153466/24 del 12.04.2024, con la quale la PRIMIS S.r.l. invia il pagamento dei diritti istruttori ai sensi della D.G.R. n. 18 del 17/01/2023 *“Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l’autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs.152/2006. Revoca della DGR 547/2016 ed integrazione alla DGR 450/2016”*;

COMUNICA

ai sensi e per tutti gli effetti degli artt.li 7 e 8 della L. 07/08/1990 n. 241 e degli artt.li 18 e 19 della L.R. 01/10/2013 n. 31, **l’avvio del procedimento istruttorio** per i rifiuti prodotti dalle operazioni R12 a seguito delle modifiche normative nell’impianto sito in Via Sangro n° 2 nel Comune di Manoppello (PE) dell’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/64 del 16.03.2021;

CHIEDE

all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti, alla A.S.L. n° 3 – Pescara - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.), all’Amministrazione Provinciale di Pescara e all’Amministrazione Comunale di Manoppello ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 208 del D.lgs. n. 152/06, all’art. 45 della L.R. n. 45/2007, parere di competenza alla richiesta di autorizzazione regionale per i rifiuti prodotti dalle operazioni R12 a seguito delle modifiche normative nell’impianto sito in Via Sangro n° 2 nel Comune di Manoppello (PE) dell’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/64 del 16.03.2021 da rendere entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente, ai sensi di quanto stabilito all’art. 17 bis della L. n. 241/90;

COMUNICA

che la documentazione presentata dalla PRIMIS S.r.l. è pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: **<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Geologo Lorenzo Ballone
(Firmato elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano
(Firmato digitalmente)

NAPOLITANO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
14.05.2024
10:32:39
GMT+01:00





Sede Legale ed Amm.va:
Via Sangro, 2 -65024 Manoppello (PE)
Tel. 338/8197231 E-mail: info@primissrl.it
P.I./C.F. 01483890685 -CCIAA REA PE 105072
RI Trib. PE 70898 Cap. Soc. € 10329,14 i.v.
C.U. KRRH6B9

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Via Catullo

PESCARA

Dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E p. c. ARTA Abruzzo

Distretto di Chieti

Dist.chieti@pec.artabruzzo.it

CODICE: SGRB AU-PE-014

Oggetto: Richiesta di modifica della Determina DPC026/64 del 16/03/2021 al fine dell'adeguamento all'interpretazione dell'interpello sui CER 16.01.10*, 16.04.01*, 16.04.02* e 16.04.03* su istanza della stessa Regione Abruzzo.

Il sottoscritto CIPRESSI Leondino in qualità di amministratore unico della PRIMIS srl al fine adeguarsi alle nuove posizioni interpretative del quadro normativo vigente, chiede di specificare modi e condizioni per gestire la frazione pirotecnica proveniente dall'attività di recupero consistente nella selezione (R12) del CER 16.01.10*.

Il progetto iniziale prevedeva che la frazione pirotecnica sarebbe stata conferita presso la Esplosivi Sabino spa con il CER 16.01.10* ma, a seguito del fermo della Esplosivi Sabino spa e a seguito dell'interpello in oggetto abbiamo la necessità di modificare l'autorizzazione adeguandola alla nuova interpretazione e la classificazione ad oggi vigente.

La modifica non comporta variazione alle operazioni ed ai trattamenti autorizzati e non comporta alcuna variazione delle quantità sia istantanee e sia annuali già autorizzate.

Si segnala che l'autorizzazione in oggetto, viste le operazioni e soglie autorizzate non ha richiesto la valutazione di assoggettabilità alla VIA poiché non contemplata nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..



Sede Legale ed Amm.va:
Via Sangro, 2 -65024 Manoppello (PE)
Tel. 338/8197231 E-mail: info@primissrl.it
P.I./C.F. 01483890685 -CCIAA REA PE 105072
RI Trib. PE 70898 Cap. Soc. € 10329,14 i.v.
C.U. KRRH6B9

In attesa di un Vs. riscontro si inviano distinti Saluti e si resta a disposizione per chiarimenti.

Manoppello 25/03/2024

Primis srl
Leondino Cipressi

Leondino Cipressi

1.1. Ambito Normativo applicabile

L'ambito di applicazione del presente relazione si poggia su due fondamentali pilastri della normativa tecnica italiana quali il Testo unico di leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito definito TULPS ed il relativo Regolamento Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 di seguito definito "Reg. TULPS") e il Testo Unico ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. di seguito definito come TUA).

Il coordinamento delle due normative non è stato negli anni di facile comprensione essendo norme indirizzate a campi di applicazione differenti che si incontrano con parziali sovrapposizioni e contraddizione per la gestione dei materiali esplosivi in disuso. Nel presente documento non si farà una analisi storica dell'evoluzione normativa che ha permesso di chiarire i vari aspetti ma sarà trattata la normativa alla luce del solo quadro odierno.

1.2. Ambito Normativo degli air-bag secondo il TULPS

1.2.1. Considerazioni preliminari

In Italia, i materiali esplosivi sono regolamentati dal Regio Decreto del 1931, noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) elencate nell'Allegato A del Regolamento TULPS RD 635/40. Nell'allegato sono presenti sia prodotti chimici con caratteristiche esplodenti (ad esempio il Trinitrotoluene [noto come TNT], polveri di lancio, Propellente solido) sia munizioni o parti di esse (Proiettili, bombe di varia natura, Siluri, ecc) sia dispositivi pirotecnici. Inoltre trascrivendo testualmente dall'allegato A del Reg TULPS si definisce che più in generale (Art. 83 Reg TULPS):

"Ai fini e ai sensi degli artt. 81 e 82 del Regolamento di Pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti:

a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilità, tanto all'urto, quanto allo sfregamento è superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;

b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco;

c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive."

Gli esplosivi in disuso (che mantengono le proprietà chimiche e fisiche descritte nell'allegato A del Reg TULPS) non sono quindi rifiuti, come espressamente riportato all'art. 185 del TUA (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 205/2010 punto e) ad eccezione di alcuni rifiuti pirotecnici che saranno meglio definiti. È necessario da subito sottolineare che in ogni caso restano identificati come materiali esplosivi e che quindi salvo specifiche deroghe previste nel TULPS è richiesta per il loro trattamento definitivo con rimozione della caratteristica di esplosività una licenza di Pubblica Sicurezza. Possono poi in determinati casi specifici (ad es. per i codici EER 160403*) avere anche l'attribuzione di rifiuto principalmente ai soli fini della tracciabilità dei materiali, ai fini dell'esportazione all'estero con relativa autorizzazione alla movimentazione transfrontaliera e alle operazioni di preparazione alla distruzione.

Le direttive e i regolamenti europei sulla gestione dei rifiuti hanno da sempre escluso, dal loro campo di applicazione, i materiali esplosivi in disuso, poiché questi prodotti sono disciplinati da disposizioni specifiche in merito alla loro gestione dalla produzione, classificazione, detenzione, spedizione, etc. solitamente collegate alle normative nazionali di Pubblica Sicurezza e della Normativa per il trasporto di merci pericolose (ADR, ICAO, RID, IMDG, ADN).

In Italia in dettaglio il T.U.L.P.S. prevede che i prodotti esplosivi in disuso debbano essere conferiti in appositi "cantieri di scaricamento" (si veda Allegato B Al Regolamento TULPS RD 635/40 Cap. VII Comma 1), conformi alle disposizioni tecniche emanate dal Ministero dell'Interno.

"In base all'art. 82 del regolamento al T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 272/2002, i prodotti esplodenti sono distinti nelle seguenti categorie:

1) «polveri» e prodotti affini negli effetti esplodenti;

- 2) «dinamiti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 3) «detonanti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 4) «artifici» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 5) «munizioni di sicurezza» e giocattoli pirici.

La categoria 5° è a sua volta suddivisa in 5 Gruppi distinti:

Gruppo A

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C

- 1) giocattoli pirici;

Gruppo D

1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;

2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;

3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;

4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
- 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

Tutte le attività di Trasporto, Deposito, Esercizio (sia la Produzione che la Distruzione), Vendita, Importazione/Esportazione sono regolate dal TULPS (Art 32, 46, 47, 50, 51, 52, 97, 98) e per ognuna di queste attività è necessaria una specifica licenza emessa dal Ministero dell'Interno/Prefettura territorialmente competente nominata ai sensi dell'art. 49 del TULPS che definisce tutti i requisiti tecnici per l'esecuzione delle attività definite nelle Licenze.

È inoltre da tenere in debita considerazione la definizione di "rifiuti pirotecnici" come definito dall'Art.2 comma 1 lett. C) del DM 101/16 secondo cui: "i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che possono contenere quantità residue di sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e all'ambiente, nonché le stesse sostanze esplosive che residuano dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati". Tale attribuzione è stata meglio definita dal ministero dell'ambiente nella nota di riscontro all'interpello della regione Abruzzo del 15 luglio 2022, prot. n. 88853 che chiarisce che esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10* (ad esempio "air bag") e EER 16 04 02* rientrano nell'ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03* sono esclusi per definizione dalla Parte IV (rifiuti) del TUA. Ne consegue

che gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE, in virtù della persistente capacità esplosiva, devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

Alla luce di quanto espresso i materiali trattati nel sito autorizzato Primis conferiti con codice EER 160110* e che hanno codice ONU0503 e 3268 sono riconducibili rispettivamente ai sensi del TULPS come categoria e V/E per cui tali materiali sono soggetti all'applicazione della normativa Rifiuti del TUA.

A valle delle attività R12 effettuate all'interno dell'impianto autorizzato Primis sono eliminate dalle operazioni di selezione e cernita tutte le componenti recuperabili lasciando inalterato il solo generatore di gas interno che, in relazione alla sua residua capacità esplosiva deve essere e secondo quanto chiarito dagli ultimi aggiornamenti normativi descritti, deve essere classificato con codice EER 160403* e ONU0432 non sono assoggettati alla Parte IV del D. Lgs 152/06 essendo costituiti esclusivamente dalla componente esplosiva isolata dai dispositivi di sicurezza.

Tali oggetti pirotecnici che non sono ulteriormente riducibili in sicurezza devono essere distrutti tal quali. Per tale attività saranno quindi necessarie le autorizzazioni di Pubblica Sicurezza come cantiere di scaricamento e le Autorizzazioni Ambientali ai sensi del TUA relative agli impatti ambientali quali aria, acqua, suolo ecc che il sito produce ma, non quelle come impianto di trattamento rifiuti.

2. Descrizione Primis S.r.l.

La Primis S.r.l. a partire dal 2021 possiede un'autorizzazione come gestione di impianto di trattamento rifiuti ai sensi del Art 208 del D.Lgs 152/06 con n. DPC026/64 del 16/03/2021 alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non che include i codici relativi ai rifiuti pirotecnici 160110* per gli air-bag e pretensionatori scaduti e 160403* per gli altri esplosivi di scarto per le operazioni di R12, R13 presso la propria sede di Manoppello (PE) in via Sangro, 2.

Secondo gli attuali aggiornamenti normativi si palesa la necessità di ridefinire le procedure di classificazione delle frazioni prodotte dalle operazioni R12 per entrambi i codici pirotecnici in ingresso autorizzati. E nello specifico dovranno essere effettuate le seguenti modifiche non sostanziali come definito nella seguente tabella:

Codice EER in ingresso	Possibili Codici prodotti dalle operazioni R12 autorizzate nel DPC026/64 del 16/03/2021	Modifica non sostanziale Richiesta per i prodotti dalle operazioni R12 a seguito delle modifiche normative
160110* Conferiti con FIR ai sensi degli articoli 193 e 212 del TUA.	160110* (Generatore di Gas) Destinato alle operazioni di distruzione D10	160403* (Altri esplosivi di scarto) relativamente alla sola componente esplosiva del generatore di gas Possibili smaltimento finale mediante esportazione transfrontaliera con il 160403* ai sensi del TUA per il mantenimento della sola tracciabilità oppure Escluso dalla normativa rifiuti e inviato a distruzione in Italia a "Cantiere di scaricamento" ai sensi del TULPS come esplosivo di Cat. V/E
	Rifiuti non pericolosi destinati a successive operazioni di recupero	Rifiuti non pericolosi destinati a successive operazioni di recupero

[illegible]

Il Presidente della Regione

Prot.n.RA/ 0136567/22

L'Aquila, 6 aprile 2022

**Alla Direzione generale economia circolare
(EC)**

Direttore generale Ing. Silvia Grandi
EC@Pec.Mite.Gov.it

e.p.c. **Capo di Gabinetto
del Ministro della Transizione Ecologica**
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Oggetto: Applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell'intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03* - Interpello ai sensi dell'art. 3-septies D.lgs. 152/2006

La Direttiva 2008/98/CE all'art. 2, par. 1, lett. e) stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva "e) materiali esplosivi in disuso".

A sua volta, l'art. 185, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/2006 stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 "e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario".

Il successivo comma 4 bis- dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 precisa poi che "I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza".

Premesso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, e considerato che Codesta Direzione Generale, con nota prot. n 1048 del 24.03.2021, ha reso un parere in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, si chiede di fornire un **criterio interpretativo generale** circa l'applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazione di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio "air bag"), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell'intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

Marco Marsilio

Marco Marsilio



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Il Direttore Generale

Regione Abruzzo

dpa@pec.regione.abruzzo.it

dpc@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Parere su interpello promosso dalla Regione Abruzzo (nota n. Prot.n.RA/ 0136567/22 acquisita al prot n. 45590 del 13 aprile 2022)

In esito all'interpello in oggetto, avanzato da codesta Regione, con la presente si trasmette in allegato la pronuncia elaborata dalla competente Direzione Generale Economia circolare.



Silvia Grandi
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
15.07.2022 13:18:00
GMT+01:00

Silvia Grandi

Divisione I/GZ/FR/AF



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all'applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell'intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*.

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, l'applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazioni di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10* (ad esempio "air bag"), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell'intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" di seguito TUA, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116; in particolare:
 - il comma 1, lett. e) dell'articolo 185, stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 *i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;*
 - il comma 4 bis dell'art. 185 precisa che *I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/ e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza;*
- Decreto ministeriale n. 101 del 12 maggio 2016 recante "Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.";
 - l'articolo 7 del DM 101/2016 definisce le modalità di trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti;
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2013/29/UE del 12-6-2013 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

di articoli pirotecnici (rifusione) e il successivo decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, quale norma di attuazione della suddetta Direttiva, in particolare l'articolo 2 rubricato "Definizioni".

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.

Occorre preliminarmente rappresentare un breve riepilogo delle disposizioni normative afferenti le questioni sollevate.

In primo luogo, ai fini della individuazione corretta dei prodotti di cui si dovrà argomentare si rinvia alle definizioni di cui alla Direttiva 2013/29/UE che nello specifico all'articolo 3, riporta:

- 1) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
- 2) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
- 3) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
- 4) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
- 5) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.

Tali definizioni, riportate per intero all'art. 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123, consentono di meglio inquadrare l'ambito entro cui si pone la modifica della lettera e) dell'articolo 185 del D.lgs.152/2006, intervenuta con l' art. 35, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in cui è esplicitato che tra i materiali esplosivi, esclusi dall'ambito di applicazione della parte IV del d.lgs.152/2006, non sono da ricomprendere i rifiuti da articoli pirotecnici che per contro devono essere gestiti come rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 4-bis, sebbene la disposizione sia contenuta nell'articolo rubricato "esclusione dall'ambito di applicazione" all'interno delle prescrizioni normative integrative.

In particolare, risulta che tale disposizione rinvia per la gestione dei rifiuti provenienti dagli articoli pirotecnici in disuso al decreto ministeriale 101 del 12 maggio 2016 adottato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.Lgs 123/2015.

Se ne deduce, come peraltro già chiarito con nota di questo Ministero prot. 31048 del 24.03.2021, che per i rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS), per quanto attiene le attività successive a quelle di deposito preliminare, permangono per la parte di trasporto l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 193 e 212 anche nei casi di movimentazione dei rifiuti da impianti autorizzati in R12 o D13 verso eventuali impianti di smaltimento finale.

Tutto ciò premesso, il quesito posto fa riferimento ad alcuni codici EER per i quali è necessario fornire un chiarimento ai fini della corretta applicazione della normativa. In particolare, alla luce del combinato



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

disposto delle disposizioni richiamate, si segnala che esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10* (ad esempio "air bag") e EER 16 04 02* rientrano nell'ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03*, sono esclusi per definizione.

Ne consegue che gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE, in virtù della persistente capacità esplodente, devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Dispositivo dell'art. 55 TULPS

Fonti → Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza → Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica → Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

⁽¹⁾Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati⁽²⁾.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività⁽³⁾.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni ⁽¹⁰⁾ successivi alla cessazione dell'attività⁽⁴⁾.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplosive di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera⁽⁵⁾.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o

dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere⁽⁶⁾.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000)⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a categoria, gruppo D e gruppo E⁽⁹⁾.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000)⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI E CLASSIFICAZIONE^{3, 4, 5}
(Art. 83 del Regolamento)

<i>Numero di identificazione</i>	<i>Denominazione della materia o dell'oggetto</i>	<i>Codice di Classificazione</i>	<i>Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.</i>
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0006	Munizioni con carica di scoppio ^[1]	1.1 E	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F	I
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.2 G	I
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.3 G	I
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S	V/A
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro ^[2]	1.4 S	V/A-V/E
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva ^[3]	1.2 G	I
0019	Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.3 G	I o IV
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione di espulsione o propulsiva ^[4]	1.2 K	I
0021	Munizioni tossiche con o senza carica	1.3 K	I
0027	Polvere nera in grani o polverino	1.1 D	I
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D	I
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B	III
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B	III
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F	I
0034	Bomba con carica di scoppio	1.1 D	I
0035	Bomba con carica di scoppio	1.2 D	I
0037	Bombe foto illuminanti	1.1 F	I
0038	Bombe foto illuminanti	1.1 D	I
0039	Bombe foto illuminanti ^[5]	1.2 G	I o IV
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D	II
0043	Cariche di dispersione	1.1 D	II
0044	Capsule innescanti a percussione ^[6]	1.4 S	V/E
0048	Cariche di demolizione	1.1 D	II
0049	Cartucce illuminanti ^[7]	1.1 G	I
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	IV
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	IV
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S	V/E
0056	Cariche di profondità	1.1 D	II
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D	II
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D	II
0066	Miccia a combustione rapida	1.1 G	II
0070	Dispositivi tagliatavi	1.4 S	V/E

³ Come sostituito dall'allegato A al DM 19/09/2002, n° 272, ai sensi dell'art. 19 dello stesso DM. N.d.R.

⁴ Le categorie vengono continuamente aggiornate ed ampliate per cui è opportuno che il tecnico incaricato produca la documentazione nella quale sia riportata la categoria del materiale oggetto di controllo. N.d.R.

⁵ Vedasi, a proposito della considerazione dei perossidi organici quali esplosivi, la circolare n° 17 M.I.S.A. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.

0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	IV
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	IV
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F	I
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	IV
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	IV
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	IV
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G	V/C
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	V/E
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C	I
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	I
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	I
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C	I
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C	I
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C	I
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/A
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/E
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C	I
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C	I
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0449	Siluri a combustione liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J	I
0450	Siluri a combustione liquido con testa inerte	1.3 J	I
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0452	Granate da esercitazione a mano per fucile	1.4 G	IV
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G	IV
0454	Accenditori	1.4 S	V/B
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D	II
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D	II
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D	II
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S	V/A
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B	III
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C	I
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D	II
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E	II
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F	II
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C	I
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D	II
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E	I
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 F	I
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C	I
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E	I
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F	I
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A	III
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C	I
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D	II
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G	IV
0477	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 C	I
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G	IV
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C	I
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D	II
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S	V/A
0482	Materie esplosive, molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D	II